

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

La **LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO**, codice fiscale 94060760215, con sede a 39100 BOLZANO, piazza Università, 1, in persona della responsabile del Servizio Tirocini e placement, dott. Iris Maria Tappeiner, nata a Monaco (D), il 26.04.1979, autorizzata alla stipula del presente atto ai sensi della delibera del Consiglio dell'Università n. 60/2016 del 12.09.2016, in qualità di soggetto promotore (di seguito "unibz")

e

L'azienda/ente con sede legale in , , P.I. , rappresentata da , nato il a in qualità di soggetto ospitante (di seguito denominata "**soggetto ospitante**")

congiuntamente denominate le "**Parti**"

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a, della legge 24 giugno 1997, n. 196 al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in imprese a studenti e laureati;
- che unibz attraverso la stipula di convenzioni quadro intende offrire:
 - agli studenti attività formative rientranti pienamente nel percorso di studio;
 - ai neolaureati esperienze dirette a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro;
- che le Parti ritengono che la conoscenza diretta del mondo del lavoro migliori le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 DEFINIZIONE DI TIROCINIO E NATURA GIURIDICA

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, nr. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti in tirocinio di formazione ed orientamento ("tirocinio curriculare").
Si intende per tirocinio curriculare il tirocinio rivolto agli studenti che completa il percorso di studio per il conseguimento del diploma, con attività formative pratiche svolte in strutture anche esterne all'Università; tale tirocinio favorisce anche un primo incontro con il mondo del lavoro;
2. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, nr. 196, della legge 92/2012 e delle linee guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di conferenza Stato, Regioni e Province autonome, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture neolaureati in tirocinio di formazione ed orientamento ("tirocinio extra-curriculare") che hanno conseguito il titolo di studio da non oltre 12 mesi presso unibz. Il tirocinio extra-curriculare sarà formalizzato previa verifica di tutti i requisiti previsti per legge dalle singole regioni italiane.
Si intende per tirocinio extracurriculare il tirocinio rivolto a laureati che abbiano terminato gli studi da non più di dodici mesi, finalizzato alla conoscenza necessaria all'inserimento nel mondo del lavoro. E' uno strumento facoltativo che consente di realizzare una reale esperienza lavorativa successivamente al periodo di studio;
3. Il tirocinio curriculare ed extra – curriculare non costituiscono rapporto di lavoro.

Art. 2 OGGETTO

[1] Per motivi di scorrevolezza si è deciso di usare in questo documento la forma maschile, che per chi scrive ha un valore neutro.

1. La presente convenzione disciplina le modalità di attivazione e gestione di tirocini curriculari ed extracurriculari presso una sede di lavoro del soggetto ospitante.

Art. 3 TUTOR

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore ("tutor accademico") e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante ("tutor aziendale");
2. Tutor accademico e tutor aziendale collaborano per:
 - definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
 - garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
 - garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.

Art. 4 PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

1. Per ciascun tirocinante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor accademico e del tutor aziendale;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (servizi, sedi, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
 - l'entità dell'indennità di partecipazione obbligatoria per i tirocini extra-curriculari.

Art. 5 OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

1. Il soggetto ospitante si impegna a
 - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo e di orientamento;
 - segnalare tempestivamente al Servizio Tirocini e placement di unibz un'eventuale assenza ingiustificata/non concordata del tirocinante o una modifica del progetto (cambio sede, modifiche nei compiti del tirocinante, ecc.);
 - rispettare il rapporto dipendenti e tirocinanti, come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
 - consentire l'addestramento del tirocinante in osservanza di tutte le disposizioni di legge (in particolare D.Lg.vo 09/04/2008 n. 81 e successive integrazioni e modifiche) nonché a comunicare al soggetto promotore ogni evenienza del percorso che incida sulla esecuzione della presente convenzione sollevando da qualsiasi onere di verifica il soggetto promotore. Preso atto che i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni del decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante è responsabile di somministrare la formazione generale e specifica al tirocinante conforme ai rischi a cui il tirocinante si espone durante il tirocinio. Inoltre ricadono sul soggetto ospitante gli obblighi di sorveglianza sanitaria, di informazione al tirocinante nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale laddove previsti;
 - valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
 - trattare con riservatezza e secondo le disposizioni del D.Lg.vo 196/2003 i dati trasmessi dall'Università, nonché tutti i dati personali di cui viene a conoscenza in esecuzione della presente convenzione;
 - trasmettere copia della presente convenzione nonché di ciascun progetto formativo e di orientamento al/ai rappresentante/i sindacale/i interni;
 - per i tirocini extra-curriculari: provvedere ad effettuare le comunicazioni di avvio, proroga e cessazione di ciascun tirocinio, mediante trasmissione telematica, secondo le normative vigenti al centro per l'impiego;
 - per i tirocini extra-curriculari: provvedere ad erogare al tirocinante l'indennità in ottemperanza alle norme specifiche vigenti.

Art. 6 OBBLIGHI DI UNIBZ

[1] Per motivi di scorrevolezza si è deciso di usare in questo documento la forma maschile, che per chi scrive ha un valore neutro.

1. Unibz in qualità di soggetto promotore si impegna a:

- collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del progetto formativo;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal progetto formativo;
- trasmettere copia della presente convenzione nonché di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali presenti sul territorio di riferimento; nel caso di tirocini extra-curricolari tale obbligo grava anche in parte sul soggetto ospitante (cfr. art. 5);
- nel caso di tirocini-extra curricolari, rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengano indicate le attività svolte e le competenze eventualmente acquisite.

Art. 7 OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante deve essere tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile del soggetto ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- svolgere accuratamente le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 8 GARANZIE ASSICURATIVE

- Unibz assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile. Gli estremi identificativi delle polizze assicurative sono riportati nel progetto formativo individuale (cfr. art. 4);
- Le polizze assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori delle sedi del soggetto ospitante, rientranti nel progetto formativo individuale ma debitamente e tempestivamente richieste dal soggetto ospitante e autorizzate da unibz;
- In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento immediatamente e comunque entro i termini previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta da unibz) e a unibz (Ufficio Acquisti dell'unibz per e-mail a: bursary@unibz.it o per fax al numero: +39 0471 011909).

Art. 9 RISULTATI DELL'ATTIVITÀ

1. I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio rimangono di proprietà del soggetto ospitante, fermo restando il diritto di paternità dell'opera nei casi in cui la medesima abbia carattere innovativo e il diritto di pubblicazione, fatta salva l'approvazione del soggetto ospitante, anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell'attività svolta dal tirocinante presso il soggetto ospitante.

Art. 10 DURATA

1. La presente convenzione avrà la durata di cinque (5) anni, a decorrere dalla data di stipula. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre (3) mesi. La comunicazione sulla volontà di recessione dalla convenzione stipulata tra pubbliche amministrazioni italiane deve essere inviata tramite PEC all'indirizzo studentservices@pec.unibz.it. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione viene redatta in un unico esemplare da conservarsi agli atti dell'unibz, Servizio Tirocini e placement;
2. La convenzione stipulata tra pubbliche amministrazioni italiane deve essere firmata digitalmente con firma certificata. In questo caso l'invio della convenzione firmata deve avvenire tramite PEC all'indirizzo studentservices@pec.unibz.it.

[1] Per motivi di scorrevolezza si è deciso di usare in questo documento la forma maschile, che per chi scrive ha un valore neutro.

Art. 12 ONERI FISCALI

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/86 dell'art. 2 della tariffa parte II del DPR 131/86; le relative spese sono a carico della parte richiedente;
2. La presente convenzione è inoltre soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (se dovuta) ai sensi dell'art. 2, Allegato A, tariffa parte I del DPR 642/72 e successive modifiche a cura e spese del soggetto ospitante. Se il soggetto ospitante è esente dalla imposta di bollo, esso è tenuto a comunicare tempestivamente a unibz l'eventuale causa di esenzione nonché l'esatto riferimento normativo della stessa.

Disposizioni di legge sull'obbligo di bollatura:

- Le associazioni di volontariato riconosciute come ONLUS debitamente iscritte nel registro nazionale delle ONLUS, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis Parte II Allegato B del D.P.R. 16/10/1972, n. 642. La dicitura ONLUS deve rientrare nel nominativo dell'ente e essere riportata sul frontespizio della convenzione;
- Le associazioni di volontariato (anche non ONLUS) debitamente iscritte nei registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome, sono esenti dall'imposta di bollo ex L. 11/08/1991 n. 266. Il numero dell'iscrizione a registro deve essere riportato qui:
- Tutte le altre associazioni (culturali, di volontariato, benefiche etc.) ma non iscritte come ONLUS o nei Registri Regionali devono provvedere alla bollatura;
- Qualora la convenzione sia stata stipulata con un ente pubblico/territoriale viene sottoscritta digitalmente. In tal caso l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da unibz.

Art. 13 RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia: art 18 legge 24/06/1997 n. 196, D.M. 25/03/1998 n. 142 e inoltre le specifiche normative regionali/provinciali relative ai tirocini.



Luogo/Data: Bolzano, il _____

Luogo/Data _____

Libera Università di Bolzano
Responsabile Servizio Tirocini e placement
dott. Iris Maria Tappeiner

Il rappresentante legale dell'azienda/ente
Firma e Timbro

[1] Per motivi di scorrevolezza si è deciso di usare in questo documento la forma maschile, che per chi scrive ha un valore neutro.